

Comitato Giustizia ed Equità Familiare



Relazione illustrativa “MODIFICA AL CODICE CIVILE E AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA”

Il crescente malessere legato alle problematiche familiari rende sempre più urgente un nuovo intervento sulla disciplina della separazione coniugale e dell'affidamento dei figli.

In Italia le norme sull'affidamento dei figli nei casi di separazione non sono in linea con le indicazioni che giungono dall'Unione Europea, dalle Convenzioni internazionali alla quali l'Italia ha aderito. **Con la risoluzione n. 2079/2015 (firmata anche dall'Italia) il Consiglio d'Europa** ha invitato gli Stati membri ad assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei riguardi dei propri figli. Per quanto concerne l'affido condiviso, l'Italia rimane uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per

quanto riguarda la cogenitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176.

Il principio di bigenitorialità costituisce la prospettiva dei genitori ad avere con sé più tempo possibile i figli, espressione del principio indicato dall'art. 30 Cost., secondo cui «È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio» nonché del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., secondo cui «tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso». Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cd. CEDU), siglata a Roma il 4 novembre 1950 e soprattutto la conseguente giurisprudenza della Corte di Strasburgo rivestono grande importanza nel confermare il principio di parità uomo-donna e l'assoluta centralità del principio di bigenitorialità.

L'attuale applicazione dei principi della bigenitorialità così parziale e disomogenea pone l'Italia in serio imbarazzo di fronte alla tendenza che si manifesta con sempre maggiore evidenza negli altri Paesi del mondo occidentale, nei quali questi vengono affermati con crescente vigore e incisività. Tralasciando, ex multis, i noti esempi dei Paesi scandinavi, si pensi al caso della Repubblica Ceca, dove la soluzione a settimane alternate è la regola. O quello del Belgio dove, analogamente, è stato introdotto e privilegiato l'affidamento paritetico con la legge 18 luglio 2006, basata sulla doppia residenza, ispirata agli stessi concetti della legge francese n. 2002-305

del 4 marzo 2002, sulla *résidence partagée* (residenza alternata), ma più avanzata di questa, poiché prevede, in più, che i tempi di permanenza presso i due genitori siano circa uguali.

Nonostante la legge n.54 del 2006 abbia introdotto il concetto di “affido condiviso”, in cui l'interesse supremo del minore viene espresso con un «rapporto equilibrato e continuativo» con entrambi i genitori e dalla necessaria partecipazione di entrambi non solo agli obblighi economici, ma all'uso concreto e diretto di tali risorse a vantaggio dei figli, espresso dall'esplicito riconoscimento del loro diritto «a ricevere cura, educazione e istruzione» da entrambi i genitori.

Nonostante ciò permane la figura del «genitore collocatario», di origine esclusivamente giurisprudenziale, che trascorre con i figli un tempo largamente prevalente, resta comunque e sempre nella casa familiare a prescindere dal titolo di proprietà e gestisce i figli praticamente a sua discrezione. In sostanza sono stati riprodotti nella prassi la figura e il ruolo del «genitore affidatario», lasciando all'altro il vecchio, insufficiente, «diritto di visita».

Una vasta area della magistratura, avvezza a considerare l'affidamento monogenitoriale come misura prevalentemente applicabile, fatica ancora ad abbandonare una prassi – concettuale prima ancora che giurisprudenziale – plasmata sul vecchio modello di affido esclusivo. A ciò si aggiunga che nel luglio 2011 è stato depositato in Senato un dossier sulla modulistica in uso nei tribunali e persino sul sito ministeriale www.giustizia.it. Tale dossier dimostrava come i prestampati «suggerissero» un modello di affidamento condiviso con frequentazioni tarate su uno o due pomeriggi a settimana e due weekend al mese, quindi misure totalmente sovrapponibili al precedente impianto normativo.

L'affidamento condiviso viene nominalmente concesso, salvo stabilire puntualmente la previsione di tempi di permanenza con i figli sbilanciati a favore di uno dei due genitori, il quale beneficia di un assegno anche in presenza di una stabile posizione lavorativa ed una conseguente autonomia economica.

Il ricorso a tale prassi, inoltre, ha come conseguenza quella di favorire una cultura giudiziaria della separazione che preferisca la stabilità del domicilio del minore alla sua stabilità affettiva.

La sentenza 1993/2022 della Corte di Cassazione enuncia che “il regime legale dell'affidamento condiviso, in quanto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione paritaria dei genitori”.

Quanto al mantenimento, dal comma I dell'art. 337 ter c.c., che anticipa e si salda con il successivo comma IV, discende che ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica. Ciò vuol dire che la forma privilegiata dal legislatore è quella diretta.

A queste oggettive e convincenti risultanze si affianca la constatazione che anche presso la Suprema Corte si enuncia che “l'assegno per il figlio” può essere disposto “in subordine, essendo

preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore" (si veda Cass. 23411/2009, est. Dogliotti). Perciò secondo questa sentenza della cassazione il regime di mantenimento diretto deve essere considerato la modalità principale di mantenimento della prole.

Con questo disegno di legge vogliamo intervenire anche a livello dei protocolli che sfornano sentenze "fotocopia" che tipicamente indicano «la dimora abituale» dei figli e la cifra dell'«assegno di mantenimento», suggeriscono il calendario dei giorni in cui il genitore non collocatario (spesso si scrive direttamente «il padre») «potrà avere con sé» i figli, «se vuole», «previo accordo» con l'altro genitore (e se non è d'accordo?) non di rado prevedendo fine settimana breve (dal sabato all'uscita della scuola alle ore 20 della domenica) e uno o due pomeriggi infrasettimanale. Il modello attuale di affidamento disposto come prassi sulla base della l.898/70 novellata dalla l.74/87 crea notevoli disparità e abuso di potere da parte del genitore collocatario e ciò porta all'affollamento delle aule dei tribunali alla ricerca di tempi maggiori di frequentazione di quelli previsti dai protocolli e condizioni economiche più equilibrate per consentire una vita dignitosa ad entrambi i genitori. Dove non c'è parità permane il conflitto. Dopo ben 55 anni dalla legge n. 898 le condizioni sono cambiate, la donna ha trovato la sua emancipazione e indipendenza dal punto di vista lavorativo e l'uomo non è più l'unico percettore di reddito familiare come era consuetudine negli anni '70 e ha ruolo attivo nell'accudimento della prole. E quindi come si evolve la società anche il diritto di famiglia si deve aggiornare ai tempi attuali. Le sentenze esaminate, invece, mostrano come la magistratura non tenga conto del dettato normativo neanche in presenza di redditi uguali o del tutto simili, con la conseguenza che il genitore gravato dell'assegno, dovendo anche reperire una nuova abitazione, è destinato a vivere in condizioni di povertà e senza garanzia di una vita dignitosa per i decenni avvenire. Il genitore beneficiario dell'assegno, di contro, non è oberato neanche dall'obbligo di rendicontare le spese effettuate, in ciò ponendo ampie riserve sull'effettivo utilizzo del denaro per finalità direttamente legate alla cura filiale. Risulta evidente come tale modalità sia all'origine di aspre conflittualità tra le parti; col mantenimento diretto il legislatore intendeva eliminare alla fonte tale conflittualità, introducendo un sostanziale incentivo alla responsabilità diretta di entrambi i genitori.

Parimenti, è necessario introdurre un deterrente contro le reciproche denunce strumentali tra coniugi, fonte di ingiusto impegno giudiziario in grado di generare procedimenti che durano diversi anni, al pari del conflitto che, in tal modo, anziché attenuarsi, si autoalimenta anche quando l'animosità tipica del primo periodo di separazione ha perso vigore. Parimenti verrà anche normata l'assegnazione della casa familiare, centro di contese di durata ventennale, in cui sono coinvolti interi gruppi familiari. Data la brevissima durata dei matrimoni/convivenze attuali e il sempre più posticipato ingresso nel mondo del lavoro dei giovani che sfiora o supera l'età dei 30 anni una casa può essere tolta dalla disponibilità del proprietario anche per oltre 30 anni su cui può gravare un mutuo consistente a carico del proprietario e assenza del contributo economico di chi usufruisce dell'abitazione e limitazioni alla vendita per estinguere il mutuo costringe il proprietario a normo-reddito a rinunciare per almeno 3 decenni alla sua indipendenza economica, a vivere una vita a carico dei genitori se ancora vivi o residenti in zona oppure costretti a vivere in residenze fornite da enti assistenziali e nei casi più gravi in auto o in

camper senza la possibilità di poter vivere una vita dignitosa. Dall'altra parte l'assegnatario della casa gode di un'abitazione a titolo gratuito e allo stipendio si somma il mantenimento, gli assegni familiari e l'eventuale stipendio del nuovo compagno, vista la giovane età delle separazioni spesso formano nuove famiglie e nuovi figli, tutti residenti nella ex casa familiare pagata dall'ex marito. Quindi è essenziale aggiornare la normativa alla situazione attuale per l'equilibrio economico e giustizia sociale nella separazione.

Questo disegno di legge è composto da 29 articoli:

L'articolo 1 modifica l'articolo 473-bis.21 del codice di procedura civile. La proposta di modifica introduce una misura volta a contrastare il fenomeno dell'assenteismo strategico nelle udienze, in particolare in quelle relative alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, concernenti le disposizioni di carattere economico o i tempi di frequentazione della prole.

Tale intervento mira a rafforzare l'efficienza del processo familiare, evitando il rinvio ingiustificato delle udienze e la conseguente dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti, con evidenti ricadute negative per le parti, per i difensori e per l'amministrazione della giustizia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 473-bis.17 del codice di procedura civile, introducendo l'obbligo, per entrambi i coniugi o genitori, di depositare la documentazione reddituale e patrimoniale prevista dall'articolo 473-bis.12 del medesimo codice.

Attualmente, di prassi tale obbligo è previsto per entrambi ma eseguito unicamente a carico del coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre non sussiste un analogo onere per il beneficiario, con conseguente asimmetria informativa nella valutazione giudiziale delle rispettive condizioni economiche.

L'intervento proposto assicura la piena conoscenza, da parte del giudice, della situazione economica e patrimoniale di entrambi i genitori, in coerenza con il principio di compartecipazione all'obbligo di mantenimento della prole, garantendo maggiore equità nelle decisioni in materia di contributi economici e di tempi di frequentazione dei figli, anche in sede di revisione delle condizioni di separazione o divorzio.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 473-bis.14, accorcia i tempi che intercorrono dalla data di deposito del ricorso alla data di comparizione dei coniugi in udienza.

L'articolo 4 aggiunge all'articolo 473-bis.10, la possibilità per i coniugi di risolvere le controversie tramite la mediazione familiare, non obbligatoria quindi volontariamente scelta dalle parti. Grazie alla presenza dei rispettivi legali si può trovare un accordo fuori dalle aule del tribunale. Verrà comunque redatto il piano genitoriale con l'assistenza dei legali e del mediatore. Nel comma 6 vengono indicati gli articoli della legge del 4 marzo 2010 n.28 che disciplina la mediazione utilizzata anche in altri ambiti del diritto. L'art 15 e 15-bis prevede il patrocinio gratuito a copertura delle spese di mediazione, favorendo la parte meno abbiente.

L'articolo 5 modifica l'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile che interviene nelle inadempienze compiute da un genitore con atteggiamenti ostativi che impediscono ai figli di avere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e con i nonni. In caso di accuse false e infondate con il solo scopo di allontanare forzatamente l'altro coniuge oltre alla perdita della responsabilità genitoriale, sanzioni amministrative fino a 6000€ e inversione del collocamento. Nel caso di sottrazione o trasferimenti senza autorizzazione dell'altro genitore o del giudice tutelare è prevista la sospensione dell'eventuale mantenimento del figlio minore, misura volta a non finanziare l'inadempienza del genitore sottraente fino alla definizione del procedimento penale. Altre sanzioni sono previste dal codice penale.

L'Articolo 6 modifica l'articolo 337-ter del codice civile prevede l'attuazione pratica del diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo

con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici, salvi i casi di impossibilità materiale (eccessiva distanza, allattamento ecc). Si sancisce il suo diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'articolo prevede inoltre che il giudice, nell'affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo le esigenze indicate nel piano genitoriale. Anche in caso di eccessiva distanza dovranno fare in modo di sfruttare ogni occasione utile per frequentare l'altro genitore (weekend, ponti, festività, vacanze estive) in modo da raggiungere tempi quasi paritetici su base annuale. Entrambi sono autorizzati ad avvalersi del supporto di ascendenti, di strutture pubbliche o private, ecc per svolgere la propria attività lavorativa in modo tale che quest'ultima non sia una scusante per non assegnare tempi paritetici di frequentazione. Il pagamento della quota di tali servizi è proporzionale ai giorni di spettanza di ciascun genitore. Quanto al mantenimento, ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica.

Nei casi in cui è impossibile ottenere i tempi paritetici a causa di motivi oggettivi (distanza, ecc..) ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio istituendo un fondo comune dove entrambi provvederanno a versare una cifra con cadenza mensile che sarà calcolata esaminando i redditi e patrimoni obbligando alla presentazione degli estratti conti degli ultimi tre anni (art. 473-bis.12 cpc). Il genitore che usa il fondo dovrà obbligatoriamente mostrare all'altro su richiesta la rendicontazione delle spese ordinarie e straordinarie mediante presentazione di scontrini, fatture e altro genere di documentazione che confermi che il denaro prelevato sia stato usato esclusivamente per i figli. In caso contrario l'altro genitore avrà titolo di risarcimento anche in modalità forzata. Tale fondo comune dovrà essere utilizzato sia per le

spese ordinarie che quelle straordinarie. Questo sistema già usato in modalità consensuale da coppie ragionevoli quindi già collaudato nella vita pratica e permette di gestire le risorse economiche ad esclusivo beneficio della prole. La parte finale dell'articolo riguarda le famiglie allargate, con figli nati da relazioni successive alla separazione relazioni e formazione di nuove famiglie. Non devono esistere figli di serie A e di serie B, le risorse economiche devono essere equamente suddivise tra tutti i figli.

L'Articolo 7 modifica l'art. 337-quater del codice civile tratta le varie modalità di richiesta dell'affidamento esclusivo della prole, a seguito di circostanze gravissime come violenza domestica e abusi. Le accuse strumentali false al fine di ottenere vantaggi nell'affidamento dei figli o in termini economici verranno gestite in sede penale con perdita della responsabilità genitoriale. Nei casi più gravi in cui entrambi i genitori perdono la potestà genitoriale si dispone l'affidamento primariamente a parenti fino al quarto grado, in famiglie o strutture nello stesso territorio di residenza del nucleo originario. Dovranno essere fatti interventi per il recupero della capacità genitoriale favorendo il reinserimento del minore nella sua famiglia di origine.

L'Articolo 8 modifica l'articolo 337-quinquies che sancisce il diritto dei genitori di chiedere liberamente la modifica dei piani genitoriali e le condizioni di separazione e divorzio.

L'Articolo 9 modifica l'articolo 337-sexies che riguarda l'assegnazione della casa coniugale rappresenta il punto di svolta negativo di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone la sua completa riorganizzazione economica e sociale che a volte, per le fasce di patrimonio e reddito più basse, può avere esiti anche tragici. Con eccezione di tutti quei casi in cui l'assegnatario dell'immobile ne sia anche il proprietario esclusivo (es. per via successoria o per acquisto individuale precedente al matrimonio), allorché il coniuge fuoriuscito sia proprietario esclusivo o comproprietario l'assenza di un termine temporale a cui sottoporre tale assegnazione, la sua lunghissima durata e la mancanza di un adeguato indennizzo o compensazione economica determinano un abuso del diritto – secondo diversi studiosi, anche una violazione dei diritti umani in capo al soggetto fuoriuscito dalla casa coniugale – poiché tale istituto genera in modo forzoso e senza alcuna motivazione specifica un concreto trasferimento di ricchezza da un soggetto (il coniuge allontanato dalla casa) ad un altro (il coniuge assegnatario). La soppressione della figura del "genitore collocatario", non previsto dalla legge, semplifica anche il problema dell'assegnazione della casa familiare, fonte delle più aspre e durature contese, per il frequente coinvolgimento degli interi gruppi familiari.

Se la frequentazione è, secondo legge, equilibrata e continuativa con entrambi i genitori la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Se appartiene ad entrambi si valuterà quale sia il costo della locazione di un appartamento di caratteristiche simili e al genitore che rimane dovrà pagare una quota in base alla % di proprietà dell'altro genitore o richiedere la liquidazione della sua parte di proprietà. La casa familiare su cui grava un mutuo ipotecario che incide pesantemente sulle risorse economiche sul soggetto obbligato al pagamento dovrà essere lasciata libera alla vendita e all'estinzione del mutuo, consentendo ad entrambi di poter acquistare liberamente una propria abitazione dove sarà domiciliata la prole (doppio domicilio

come detto in precedenza). A parte per l'esclusivo proprietario, non sarà possibile il godimento esclusivo del bene a titolo gratuito a uno solo dei coniugi in violazione dell'art. 832 del codice civile e artt 42 e 43 della costituzione (che stabilisce che il proprietario non può essere limitato dall'utilizzo di una sua proprietà senza un adeguato indennizzo economico).

La modifica apportata serve a riequilibrare la situazione economica e patrimoniale, in modo che nessuno dei 2 coniugi possa avere danni rilevanti a livello economico e possano entrambi condurre una vita dignitosa. In questo modo l'habitat della prole su cui insiste molto la giurisprudenza attuale non viene intaccato (il fatto di contribuire economicamente al proprietario non sarà di nessun impatto sulla stabilità abitativa della prole) e non sarà a discapito della violazione di diritti inalienabili alla proprietà e alla vita dignitosa dell'essere umano. In caso di cambio residenza sarà necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori, e chi trasferisce la prole senza tale autorizzazione (dell'altro esercente la responsabilità genitoriale o del giudice tutelare) in altra città, provincia o regione, la pubblica sicurezza, su richiesta dell'altro genitore potrà ottenere il rientro alla sua residenza.

L' Articolo 10 modifica l'art. 337-septies riguardo ai figli maggiorenni, verrà mantenuto il regime di mantenimento diretto ma i genitori hanno l'obbligo di favorire lo studio e la formazione professionale dei figli, come sancisce l'articolo 30 della costituzione e l'art. 315 del codice civile. In caso di negligenza allo studio o rifiuto di qualsiasi attività lavorativa autorizza la cessazione di ogni forma di obbligo al mantenimento. I figli maggiorenni di separati saranno equiparati ai figli di non separati che non godono di nessun assegno.

L'articolo 11 aggiunge il comma all'articolo 473-bis.6 quando viene segnalato il rifiuto del minore a vedere uno dei genitori o il comportamento ostativo da parte di uno dei due ex coniugi che impediscono la frequentazione in modo equilibrato e continuativo all'altro. Il fenomeno dell'alienazione genitoriale eseguito sovente dal genitore collocatario: il modello attualmente vigente con la collocazione prevalente presso un solo genitore, nella stragrande maggioranza la madre ma può essere in alcuni casi anche il padre, favorisce l'insorgere di questo fenomeno perché i figli sono inevitabilmente influenzati da genitore con cui sono costretti a convivere (buono o cattivo che sia) che sarebbe più contenuto se i tempi di frequentazione fossero più paritari. La violenza psicologica è sempre una forma di violenza e le giovani menti sono facili da plasmare. Perciò in caso di un genitore che impedisce senza una grave ragione oggettiva di frequentare l'altro genitore e la famiglia del suo ramo genitoriale (nonni, zii, cugini ecc) è giusto disporre l'inversione del collocamento e il ripristino dei rapporti con il genitore e la sua parentela alienata. In certi casi è necessario il supporto psicologico di un professionista debitamente formato per il recupero del rapporto compromesso dal genitore alienante.

L'Articolo 12 modifica l'articolo 368-bis (introdotto dalla legge n.151 del 1975) che obbliga i nonni a corrispondere l'assegno di mantenimento in vece del genitore obbligato inadempiente. Vengono abrogati i comma 2 e 3 che prevede il pignoramento dell'assegno di mantenimento verso le già esigue pensioni di nonni anziani. Invece i nonni possono intervenire col mantenimento diretto a sopperire le necessità basilari e non con il mantenimento indiretto

(assegno) che non garantisce che questi soldi vengono spesi esclusivamente per i minori. Già molti di essi lo fanno già dedicando tempo e cura (che richiedono risorse economiche) ai nipoti a causa delle attività lavorative dei genitori. Ed esorta i genitori che sono i diretti responsabili al mantenimento della prole di rendere questo supporto temporaneo e di breve durata.

L'articolo 13 abroga l'articolo 570-bis del codice penale che riguardano le conseguenze penali al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento. Il recupero di tali somme è già possibile tramite decreto ingiuntivo ed esiste già il 570 cp che ha le medesime indicazioni. Inoltre ignorando le innumerevoli pronunce della corte di cassazione in merito all'applicazione di tale articolo, viene sovente utilizzato come incitazione al pagamento delle spese straordinarie non concordate e quindi di uso illegittimo e ai limiti della pressione indebita o intimidazione.

L'articolo 14 abroga i comma 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 5 della legge 898 del 1970 (la prima legge sul divorzio). L'eliminazione del comma 6 e 10 elimina l'assegno divorzile, i comma 7 e 8 elimina la rivalutazione monetaria ISTAT dell'assegno (applicata anche all'assegno di mantenimento per i figli) e la modalità di recupero di tali somme e degli arretrati.

L'articolo 15 abroga il sesto e settimo comma dell'articolo 6 della legge n. 898 del 1970. L'articolo attuale dispone l'assegnazione della casa coniugale al “coniuge più debole” che nel 1970 indicava la donna che all'epoca stava a casa come casalinga e l'uomo era l'unico a portare lo stipendio. Anche oggi l'assegnazione va di default alla donna anche se le condizioni sociali e lavorative delle donne sono assai mutate dai tempi della promulgazione di tale articolo nel 1970. Secondo la postilla indicata che rimanda all'articolo 1599 del codice civile, l'assegnazione dà il godimento esclusivo del bene (anche se non è di sua proprietà) e la trascrizione blocca la vendita. Problema non irrilevante se su quell'immobile grava un mutuo ipotecario a carico del coniuge uscente e il divieto alla vendita crea forti squilibri economici tra i 2 ex coniugi.

L'articolo 16 modifica l'articolo 473-bis.37 del codice di procedura civile che riguarda il pignoramento dell'assegno di mantenimento. In linea con gli articoli precedenti l'obbligo mantenere i figli cade su entrambi i genitori con il mantenimento diretto. Qualora non fosse possibile questa modalità di mantenimento viene stabilito a carico di entrambi i genitori il versamento a cadenza mensile di una somma in un conto comune gestito da entrambi i genitori consentendo una gestione rendicontata delle somme versate. Se un genitore si rifiuta di contribuire al mantenimento della prole (o spende indebitamente tali somme a fini personali) l'altro genitore ha la facoltà di recuperare in maniera coatta tali somme direttamente dal datore di lavoro. Ma non bonificato direttamente nel conto personale di un genitore ma nel conto comune (vedi art.6). Il discorso analogo nel caso di affidamento esclusivo con le modalità indicate nell'art.7 che modifica l'art.337 quater cc.

Vengono abrogati il secondo e terzo comma che consiste nella diretta richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del creditore verso un terzo debitore del genitore inadempiente, attraverso una procedura stragiudiziale che non richiede l'intervento del giudice per ottenere il versamento diretto delle somme dovute al creditore.

Viene aggiunto l'ultimo comma che assegna la competenza al pignoramento esclusivamente al giudice del procedimento in corso di separazione o divorzio per bloccare la recente tendenza a ricorrere al giudice di pace al fine di riscuotere tramite decreti ingiuntivi ingenti cifre di spese superflue stabilite solo da un genitore senza il consenso dell'altro mettendo in gravi difficoltà finanziarie interi nuclei familiari; ciò che accade va contro il principio dell'affidamento condiviso in cui si viene a creare la situazione in cui un genitore (il "collocatario") diventa l'esclusivo decidente e l'altro il mero pagante.

L'articolo 17 abroga l'articolo 9 della legge n.898 del 1970 novellato dall'art. 13 della legge 74 del 1987 che dispone la pensione di reversibilità alla ex moglie divorziata che gode dell'assegno divorzile (i famosi soldi "per lei" inclusi in molti mantenimenti). Ciò comporta una sostanziosa fetta di pensione finisce alla ex moglie divorziata anziché ai figli per intero. Questo articolo elimina questa vecchia legge.

L'articolo 18 abroga l'articolo 12.bis della legge 898 del 1970, novellata dall'art.16 della legge n.74 del 1987 che dispone in presenza di assegno divorzile (quota di mantenimento "per lei") la cessione del 40% della liquidazione alla ex moglie. Abrogando questo articolo al momento del pensionamento nessuno ha più pretese sui frutti di decenni di lavoro dell'altro.

L'articolo 19 abroga l'articolo 12-sexies della legge n.898 del 1970 novellata dall'art. 21 della legge n.74 del 1987 che rimanda all'articolo 570 del codice penale in caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento. Per quello si risolve con l'articolo 473 bis.37 che dispone il recupero forzoso delle somme. Spesso viene usato solo a scopo intimidatorio per pagare somme al di fuori del mantenimento ordinario.

L'articolo 20 modifica l'articolo 45 del codice civile attribuendo il doppio domicilio in modo che entrambi i genitori siano riconosciuti allo stesso livello dalle istituzioni che nonostante l'affido condiviso, il non collocatario rimane escluso dalle comunicazioni scolastiche e sanitarie e dall'accesso telematico ai portali istituzionali per visionare dati sensibili riguardo ai figli.

L'articolo 21 modifica l'articolo 211 della legge del 19 maggio 1975, n.151 che normava gli A.N.F. (assegni familiari) che stabilivano che gli assegni familiari andassero integralmente al genitore collocatario ed erano indivisibili. Con la legge n.46 del 2021 sono stati sostituiti dall'assegno unico universale, sono stati incluse le detrazioni in busta paga aumentando l'importo di più del doppio dei vecchi ANF. Questa legge viene sfruttata dal collocatario per farsi assegnare per intero la quota dell'assegno bypassando la legge del 2021 che prevede la divisione in caso di affidamento condiviso, riuscendo in gran parte dei casi. Non viene tenuto conto che tale assegno contiene pure l'eliminazione delle detrazioni che ha provocato l'abbassamento dello stipendio di chi percepiva gli ANF aggravando maggiormente le difficoltà economiche di chi attualmente è tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento.

L'articolo 22 sistema una frase contraddittoria della legge n.46 del 2021 in cui nello stesso comma dispone 2 misure diverse di ripartizione dell'assegno unico in caso di affidamento condiviso. È necessario per evitare interpretazioni, in modo che se non è previsto un

affidamento esclusivo, tale assegno vada ripartito a entrambi i genitori, salvo rinuncia scritta da parte di uno dei due.

L'articolo 23 modifica l'articolo 76 del D.P.R. del 30 maggio 2002, n.115 riguardo alle condizioni economiche per accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato. La corte costituzionale con l'ord. n. 153 del 2016 aveva stabilito che non si devono tenere conto solo dei redditi dichiarati ma anche di "risorse di qualunque natura di cui il richiedente disponga". Molte entrate sono bonificate come assegno unico, mantenimenti vari, lavori in nero ecc che non vengono considerati. Certe situazioni conflittuali vanno avanti per decenni anche grazie all'utilizzo indebito del gratuito patrocinio. Quindi vanno accertate le reali disponibilità finanziarie del richiedente.

L'articolo 24 modifica il DPCM del 5 dicembre 2013 che norma l'isee. Il punto a permette di includere i figli nel nucleo familiare ad entrambi i genitori. In molte regioni d'Italia il genitore non collocatario non ha la possibilità di includere i figli nel proprio nucleo e non gode della scala di equivalenza per l'isee ordinario e di conseguenza risulta più benestante di quello che è in realtà, per esempio ha conteggiato nel patrimonio immobiliare anche l'immobile di sua proprietà che fa reddito ma essendo stato assegnato in fase di separazione deve solo fronteggiare ai costi ma non può goderne per diversi decenni post separazione. Il punto b chiarisce a fini interpretativi che l'assegno per i figli vada decurtato dai redditi isee. Se conteggi gli introiti da un lato, bisogna conteggiare anche gli ammanchi dall'altro lato, cioè chi li paga. Il punto c elimina l'esenzione ai fini del conteggio isee di libretti postali. Chi ha la disponibilità di 50mila non dovrebbe contendersi i bonus per i meno abbienti, che molte volte sono fino a esaurimento fondi. Il punto d impone il conteggio degli introiti dell'assegno di mantenimento per i figli nel l'isee corrente che attualmente è escluso. Attualmente vengono conteggiati solo gli assegni divorzili. Il punto e abroga la lettera h dell'articolo 4 che esclude i conti e libretti alla determinazione del reddito del nucleo familiare.

L'articolo 25 abroga l'articolo 9bis della legge 898 della legge del 1970 che prevede che l'assegno divorzile della ex moglie vada a carico degli eredi. Questo articolo lo elimina.

L'articolo 26 modifica l'articolo 156 riguardo agli alimenti riguardo alla necessità temporanea di indigenza, il beneficiario deve dimostrare che si sta adoperando per rendersi autosufficiente economicamente e bisogna indicare il limite temporale di cessazione dell'assegno, anche se potrà essere prorogato.

L'articolo 27 introduce disposizioni sul collocamento e mantenimento di animali domestici che facevano parte del nucleo familiare, andando a colmare un vuoto normativo. Sanziona comportamenti ostativi e vendicativi verso l'animale domestico (ora collocati nella casa familiare a chi è stata assegnata quest'ultima) per andare a colpire moralmente il membro della famiglia che prova dei sentimenti di affezione verso l'animale oggetto di contesa. Vengono applicate le nuove norme legislative (legge Brambilla).

L'articolo 29 sono le disposizioni transitorie e finali e prevede che tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti.

